STATUTO

della FIADDA – Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' istituita l'associazione senza fini di lucro denominata FIADDA - Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è previsto l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione svolge in ambito nazionale ed europeo attività di promozione sociale e di volontariato, erogando prestazioni gratuite, tanto a favore dei soci quanto a favore di terzi, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle tipiche delle onlus, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale quello di includere socialmente la persona sorda in condizioni di parità nel mondo dei normoudenti.

L'Associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

- a) Studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee al recupero degli audiolesi, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, alla integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società, avvalendosi di esperti in ogni campo, a livello nazionale ed internazionale;
- b) Promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi, dello stato e degli Enti locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano tradotte in leggi e provvedimenti di attuazione;
- c) Contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale degli audiolesi;
- d) Effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento delle barriere delle barriere culturali e, attraverso tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;
- e) Aderire, previa deliberazione del consiglio direttivo nazionale, e collaborare con organizzazioni comunitarie, estere, internazionali e presenziare alle loro iniziative e manifestazioni, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza delle problematiche degli audiolesi in sedi internazionali ed alla ricerca delle soluzioni relative.

Per conseguire tali finalità l'Associazione provvede a:

- a) fornire ai familiari degli audiolesi ed agli audiolesi stessi ogni tipo di consulenza ed assistenza:
- b) associarsi ad unioni, federazioni, leghe di associazioni di disabile e di famiglie di disabili partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionali;
- c) svolgere tutte le attività sopraelencate sia in proprio sia per conto di altri sia collaborando, quando del caso in regime di convenzione, con istituzioni, organismi, enti sia pubblici, statali e locali, sia privati tanto nazionali quanto esteri e internazionali, se del caso anche all'estero;
- d) dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing, beni tanto mobili quanto immobili;
- e) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali;

- f) promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali;
- g) accettare incarichi per studi, ricerche, consulenze conferiti da istituzione,organismi, enti sia pubblici sia privati,tanto nazionali quanto esteri ed internazionali;
- h) curare la pubblicazione, anche svolgendo in proprio l'attività editoriale, di libri, opuscoli, periodici di argomento connesso con l'attività sociale;
- i) realizzare tutto quanto precede nell'ambito di quanto disposto dalla legislazione in vigore.

Provvede inoltre a svolgere le seguenti attività connesse e correlate:

a) organizzare, istituire, gestire centri, scuole, corsi, seminari, per l'informazione, la promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione professionale degli audiolesi, dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, dei terapisti della riabilitazione e di quanti siano interessati agli argomenti oggetto delle finalità sociali;

ARTICOLO 3 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite da:

Contributi associativi:

Contribuiti di amministrazioni pubbliche, di enti e di privati;

Ogni altra entrata.

I proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statuarie.

L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.

Quanto sopra vale anche per le Sezioni.

ARTICOLO 4 - SOCI

I soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci ordinari sono i familiari e/o tutori di minori audiolesi, e gli stessi audiolesi maggiorenni.

Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le organizzazioni, le associazioni e le scuole nazionali ed internazionali che con il loro contribuito tecnico, scientifico ed economico intendono favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Soci Onorari sono le persone ed enti che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.

Ogni socio, anche se non persona fisica, ha diritto ad un voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si acquista con l'ammissione, l'accettazione o la nomina.

L'ammissione dei soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

La nomina dei soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, e deve ottenere la ratifica motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Il socio può recedere dell'Associazione notificando le proprie dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale previa istruttoria del Collegio Nazionale dei Probiviri nei confronti del socio che:

Svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;

In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

Non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle deliberazioni degli organi sociali.

Ai fini dell'istruttoria, il Collegio Nazionale dei Probiviri deve ascoltare il socio dandogli comunicazione della convocazione a mezzo raccomandata A.R. da spedire 30 giorni prima della data fissata. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può fare ricorsi alla prima Assemblea Nazionale di Soci.

L'ammissione, l'accettazione e la nomina come il recesso e l'esclusione sono annotate nel libro dei soci della Sezione, con l'indicazione della data della comunicazione delle dimissioni o della deliberazione.

L'ammissione, l'accettazione e la nomina, come il recesso e l'esclusione sono annotate nel libro dei soci della Sezione, con l'indicazione della data dalla comunicazione delle dimissioni o della deliberazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

Le Sezioni e i loro Organi di cui all'art.7;

L'Assemblea Nazionale dei Soci;

Il Consiglio Direttivo Nazionale;

Il Presidente Nazionale;

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente Nazionale ed i Presidenti di Sezione devono preferibilmente essere familiari di persone audiolese o persone audiolese.

I Soci Ordinari, come definiti dall'art. 4 del presente statuto, devono avere la maggioranza nei Consigli Direttivi Nazionale e di Sezione e nei Collegi dei Probiviri.

Le cariche elettive non sono retribuite.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio delle cariche.

ARTICOLO 7 – LE SEZIONI E I LORO ORGANI

Le Sezioni costituiscono il nucleo fondamentale dell'Associazione; esse sono disciplinate dal presente Statuto e ne attuano gli scopi nei limiti previsti dallo stesso; le sezioni possono essere costituite, una per ogni Comune, dove risiedano e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale, almeno dieci soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare la costituzione di nuove Sezioni nel territorio dello stesso Comune previo assenso scritto della Sezione già esistente. Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale, rispondono delle obbligazioni contratte con il loro proprio patrimonio.

Gli organi delle Sezioni sono:

L'assemblee di Sezione dei Soci;

Il Consiglio Direttivo di Sezione;

Il Presidente di Sezione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea di Sezione può esse ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente di Sezione in via ordinaria almeno una volta l'anno comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per deliberare sui punti di cui al successivo comma 5;

in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo di Sezione lo ritenga opportuno per deliberare sui punti di cui al successivo comma 6. Il Consiglio Direttivo di Sezione dà notizia al Consiglio Direttivo Nazionale della convocazione dell'assemblea almeno trenta giorni prima della data stabilita, per consentire ad esso di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di altri argomenti.

Il Presidente di Sezione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie con avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, da affiggere nella sede sociale almeno venti giorni prima che pervenga al socio almeno cinque giorni, prima della data stabilita.

Ogni socio può intervenire all'assemblea con non più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presentate o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale possono intervenire all'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria di Sezione:

Delibera sulla relazione e sul conto consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione assieme alle relazione dei Revisori dei Conti; sul programma di attività e sui relativi strumenti finanziari per l'anno successivo;

Elegge tra i soci e fra i membri del Consiglio Direttivo di Sezione i Rappresentanti alla Assemblea Nazionale come riportato al successivo art. 12 comma 2;

Elegge per un triennio tra i soci i Membri del Consiglio Direttivo di Sezione dopo averne determinato il numero, comunque non meno di cinque e non più di nove;

elegge altresì i tre Revisori dei Conti anche tra persone estranee all'Associazione;

Esprime eventuali desiderata da esporre alla Assemblea Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

Propone modifiche al presente statuto;

Delibera lo scioglimento della sezione e la devoluzione del patrimonio sociale alla FIADDA;

Delibera su ogni argomento all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da cinque a nove Consiglieri eletti dall'assemblea di Sezione.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo di Sezione, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'assemblea di Sezione e, successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più presto e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge con voto segreto tra i Consiglieri eletti il Presidente della Sezione e fino a due Vicepresidenti; elegge altresì fra tutti i membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che può attribuire alla medesima persona.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età e, ove questi sia impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo Nazionale la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione.

Il Consiglio Direttivo di riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sua fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

Presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea della Sezione la relazione e il rendiconto sulla attività dell'anno decorso accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti, nonché il programma di attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo, e li invia al Consiglio Direttivo Nazionale;

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale la deliberazione di nomina dei Socio Onorari;

Provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nonché del personale;

Studia i problemi degli audiolesi e delle loro famiglie nell'ambito della Sezione e vi adegua gli interventi e l'organizzazione; anche tramite la costituzione di appositi comitati o commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell'ambito del suo territorio;

Designa, tra i soci della Sezione, i rappresentanti negli Organi del Enti pubblici e privati locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi;

Pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive;

Invia al Consiglio Direttivo Nazionale le sue deliberazioni su materie che possono richiederne l'intervento.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente ha la rappresentazione legale della Sezione e ne presiede il Consiglio e le Assemblee. In caso di assenza di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età e se questi è impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SEZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci della Sezione.

I Revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della Sezione e di riferire all'assemblea sul conto consuntivo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione con voto consultivo.

Il Presidente indice le riunioni del Collegio ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei membri e comunque almeno una volta l'anno.

Il Collegio cura la redazione dei verbali e li affida per la custodia al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'assemblea Nazionale dei Soci è costituita dai Rappresentanti eletti dalle assemblee di Sezione nei limiti indicati al successivo comma.

In caso di impedimento di uno o più rappresentanti, il Consiglio Direttivo di Sezione provvede a nominare i sostituti.

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi città sede di sezione, su candidatura della sezione stessa, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea Nazionale ciascuna Sezione può inviare:

Fino a due rappresentanti o loro delegati quando abbia un numero di soci non superiore a venti;

Fino a tre rappresentanti o loro delegati quando abbia un numero di soci superiore a venti e non superiore a cento;

Un rappresentante o delegato in più per ogni altri cento soci, fino ad un massimo di cinque rappresentanti in totale.

Ciascun rappresentante o delegato partecipa alle votazioni diviso in numero dei rappresentanti inviati della Sezione stessa.

Ogni rappresentante può avere una sola delega.

Non sono convalidati i voti di un rappresentante che, inviato all'Assemblea Nazionale, non intervenga personalmente. Ha diritto di voto solamente la Sezione che, all'apertura dell'Assemblea, sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, comunque entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Essa può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto delle Sezioni, su delibera delle rispettive assemblee, o da almeno due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale sono comunicati alle Sezioni almeno venti giorni prima della convocazione, mediante preavviso anche attraverso fax o posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.

Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale ed in sua assenza da un Presidente nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti intervenuti.

L'assemblea è valida in prima convocazione se vi sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei rappresentanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

Approva la relazione e il rendiconto dell'anno decorso, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, nonché il programma delle attività associative con l'indicazione dei mezzi finanziari per l'anno in corso, compilati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

Elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;

Approva la nomina di un eventuale Presidente Onorario dell'Associazione;

Delibera il Regolamento applicativo dello Statuto e le sue modificazione;

Formula proposte per il miglior raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

Delibera le modifiche del presente Statuto;

Delibera l'istituzione di altri Organi temporanei o permanenti dell'Associazione su proposta delle Sezioni e degli Organi associativi, definendo gli scopi e le modalità di funzionamento;

Delibera su ogni argomento all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 a 15 soci, eletti per un triennio dalla assemblea Nazionale che ne fissa anche il numero. L'Assemblea Nazionale può eleggere due Consiglieri scelti tra i soci Sostenitori e Onorari.

Devono essere compresi tra i membri del Consiglio Direttivo almeno tre rappresentanti dell'Italia Settentrionale, tre dell'Italia Centrale e tre dell'Italia Meridionale e Insulare.

I Consiglieri dimissionari o impediti o dichiarati decaduti sono sostituiti per surroga nell'ambito dei primi soci non eletti dei rispettivi gruppi; ove si esaurisca la possibilità di surroga, si procede alla sostituzione con elezioni suppletive da farsi nella prima Assemblea.

Il Consiglio constata e pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio, nella prima riunione successiva all'Assemblea Nazionale che lo ha eletto, elegge con voto segreto tra i suoi membri il Presidente, che è il Presidente dell'Associazione, fino a due Vicepresidenti, il Segretario Generale, Tesoriere e attribuisce gli incarichi che ritiene opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente quindici giorni prima della convocazione unitamente all'ordine del giorno, mediante preavviso anche attraverso fax o posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; le votazioni sono palesi salvo per l'attribuzione delle cariche e per questioni personali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

Presenta ogni anno all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la relazione sulle attività dell'anno decorso e il consuntivo con la relazione dei Revisori dei Conti, nonché il programma delle attività con l'indicazione dei mezzi di esercizio per l'anno in corso:

Provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, anche tramite le Sezioni all'uopo designate, con tutti i poteri eccetto soltanto quelli che la legge e questo Statuto riservano all'Assemblea ed al Presidente;

Propone all'Assemblea Nazionale l'ammontare del contributo associativo annuale;

Viene incontro, nei limiti delle possibilità dell'Associazione, con l'erogazione di sussidi alle Sezioni in particolari situazioni di bisogno documentato;

Autorizza la costituzione di nuove Sezioni a norma dell'articolo dell' articolo 7 del presente Statuto e prende atto delle nomine dei Consiglieri Direttivi di sezione;

Impartisce le istruzioni per uniformare la conduzione amministrativa e contabile delle Sezioni, di cui vigila e controlla l'attività;

Nel caso di inazione, di dimissione o di decadenza dell'intero Consiglio direttivo di una Sezione, senza che sia stata predisposta l'Assemblea per la ricostruzione degli Organi della Sezione, dispone la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione allo scopo di eleggere i nuovi Organi Associativi, delegando a presiederla un proprio membro; ove non sia possibile ricostituire gli Organi associativi della Sezione, propone, per il tramite del proprio delegato, nella stessa sede, lo scioglimento della Sezione;

Si può avvalere, per l'attuazione dei fini associativi dell'opera di persone estranee qualificate;

Ratifica la nomina dei soci onorari, deliberata dai Consigli Direttivi di Sezione:

Tenuto conto delle consistenze, delle destinazioni e delle esigenze funzionali dei servizi nei diversi ambiti territoriali, delibera la cessione di beni patrimoniali alle sezioni;

Designa i rappresentati pro-tempore nei Consigli di amministrazione e/o nei Comitati di gestione di altri organismi di iniziativa FIADDA; designa i rappresentanti in altri enti od organismi i cui fini siano utili per la tutela e la promozione degli interessi associativi;

Delibera su ogni altra attività, utile alla tutela ed alla promozione degli interessi associativi, che questo statuto non riservi espressamente alla competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio della Sede Nazionale; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età o dall'altro Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 15 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri più due supplementi, anche non soci, eletti ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale. Il Collegio neoeletto nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente. Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

Verifica le scritture contabili e inventariali e l'andamento amministrativo dell'Associazione; Esamina ed esprime il parere suo conti consuntivi;

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.

ARTICOLO 16 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, anche non soci eletti ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale. Il Collegio ha il compito di comporre, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e tra i soci stessi, trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale e alle parti interessate le relative conclusioni. Il Collegio neoeletto nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente. Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i suoi membri: il collegio decide con lodo scritto e motivato a maggioranza dei presenti, senza obbligo di forma e di procedura. Ove tratti un giudizio disciplinare il Collegio deve contestare per iscritto all'interessato gli addebiti, concedendogli il tempo e la facoltà di presentare le sue difese in forma scritta o orale come disposto dall'art. 5 del presente Statuto. Delle difese in forma orale saranno redatti i verbali, che saranno sottoscritti anche dall'interessato.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO APPLICATIVO

I soci e gli Organi associativi osservano le norme del Regolamento applicativo e le sue modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D. P. C. M. del 26 settembre 2000 (in G. U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 - RISERVA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto e/o dal Regolamento applicativo valgono le norme di legge.